

CITTÁ DI ROSARNO

Città Metropolitana di Reggio Calabria <u>Viale Della Pace, snc – 89025 ROSARNO</u> www.comune.rosarno.rc.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 03 DEL 26/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 12:30 si è riunita la Commissione Straordinaria del Comune di Rosarno, nominata con D.P.R. 30/08/2021, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs n. 267/2000, nelle seguenti persone:

nº	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PARTECIPA IN SEDE
1	DR. GIANNELLI ANTONIO	VICEPREFETTO	SI
2	D.SSA MANCUSO ROBERTA	VICEPREFETTO AGGIUNTO	SI
3	DR. BUDA EMILIO SAVERIO	DIRIGENTE	SI

PARTECIPA ALLA SEDUTA, IN SEDE, IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Giuseppe CLERI

LA COMMISSIONE TRAORDINARIA

(Con i poteri del Consiglio Comunale)

Premesso che in data 24/09/2021 si è insediata presso il Comune di Rosarno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 143 e 144 del D.Lvo 267/2000, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche, per un periodo di diciotto mesi;

PRESO ATTO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile della II UOC, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000. (Allegato n. 1)

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 03 del 26/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Allegato n. 2)

Con votazione unanime espressa nelle forme di Legge

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono richiamati e trascritti

- 1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- 2. di dare mandato al competente ufficio tributi di trasmettere entro il 31 gennaio 2023 apposita comunicazione all'agente della riscossione a mezzo pec (comma229@pec.agenziariscossione.gov.it) allegando copia della delibera di approvazione consiliare;
- 3. di dare altresì mandato al competente ufficio tributi di inserire, nei modi di legge, la deliberazione di approvazione consiliare nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 4. di dare, infine, mandato al Responsabile del SIC di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della predetta deliberazione di approvazione consiliare, per renderne nota l'adozione;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime e favorevole votazione resa in forma palese

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ALL. NO1



CITTÀ DI ROSARNO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VIALE DELLA PACE - 89025 ROSARNO
TEL. 0966/7101 FAX 0966/780042
WWW.comune.rosarno.rc.it

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Favorevole

Rosarno, lì 26-01-613

II Responsabile della II UOC

Parere in ordine alla regolarità contabile

Favorevole

Rosarno, lì 26 r 01-613

I 1 Responsabile della II/UOC

DECIBERA C.S. CONIPOTERI DEL CONSIGLIO H°3 DEC 261/12023

Città di Rosarno (RC)

26 GEN 2023
Nr. 0002018

Titolario

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA COMUNE DI ROSARNO CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ALL. Nº 2

Verbale n. 03 del 26/01/2023

Oggetto: Parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 229

Il giorno ventisei gennaio 2023, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Rosarno, dott.ssa Novello Mirella, nominata con deliberazione della Commissione straordinaria, avente i poteri del Consiglio Comunale, n. 6 del 02/02/2022, si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale ad oggetto: Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 -229, legge n. 197/2022.

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

Visti in particolare gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

Considerato che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.

Considerato che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico al fine di non pregiudicare l'obbiettivo di contrasto all'evasione;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

Assunte le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione;

Effettuate le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

Wy.

Ricordato che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, dal Responsabile dal Responsabile della II UOC;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e di notificare la delibera all'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it

26/01/2023

L'Organo di Revisione



Il presente verbale, adottato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, avente il numero 03/2023, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Viceprefetto

Viceprefetto aggiunto

Dirigente

F.to Dr. Antonio GIANNELLI

F.to D.ssa Roberta MANCUSO F.to Dr. Emilio Saverio BUDA

Il Segretario Generale (F.to Dott. Giuseppe CLERI)

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 26/01/2023

IL SEGRETARIO GENERALE (F.to Dott. Giuseppe CLERI)

È copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 8 (otto) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

ROSARNO 27/01/2023

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 27/01/2023

PIEGATO INCARICATO

Tielle Bertues:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La suestesa deliberazione:

[]	Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal al e non sono pervenuti reclami.
[]	É stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal al ed è divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data della pubblicazione dal e non sono pervenuti reclami.
RC	DSARNO II SEGRETARIO GENERALE